

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019**

**359/2019/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN  
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI PRODUZIONE  
2013**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075<sup>a</sup> riunione del 30 luglio 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito: decreto legislativo 270/99), recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”;
- il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” (di seguito: decreto-legge 347/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03), recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008), recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante

- modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- l’articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 gennaio 2015, di “Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.p.a. Ilva, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni” (di seguito: decreto ministeriale 21 gennaio 2015);
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
  - la deliberazione 12 novembre 2015, 533/2015/S/efr, recante “Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno di produzione 2013” (di seguito: deliberazione 533/2015/S/efr);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2019, di “Nomina del collegio commissariale delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria” (di seguito: decreto ministeriale 23 aprile 2019);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2019, di “Sostituzione di un componente del collegio commissariale delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria” (di seguito: decreto ministeriale 21 giugno 2019).

**FATTO:**

1. Con nota 8 giugno 2015 (acquisita con prot. Autorità 17660), il Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.a. (di seguito: Gse), ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ha segnalato, all’Autorità, il mancato adempimento, da parte di Ilva S.p.a. (di seguito: Ilva o società) dell’obbligo di acquisto, per l’anno 2014, di 85 certificati verdi (di seguito anche cv) relativi all’energia elettrica prodotta nell’anno 2013.
2. Con deliberazione 533/2015/S/efr, l’Autorità, sulla base degli elementi acquisiti, ha avviato, nei confronti di Ilva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 387/2003 e dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell’obbligo di acquisto di cv di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 79/99.
3. La società non ha depositato documentazione difensiva.
4. Con nota 30 marzo 2017 (prot. Autorità 12663), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

5. Con nota 26 settembre 2017 (prot. Autorità 31293), gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto al Gse di fornire ogni eventuale ulteriore elemento utile, relativo al presente procedimento.
6. Con nota 9 ottobre 2017 (prot. Autorità 32841), il Gse ha riscontrato la richiesta dell’Autorità trasmettendo corrispondenza intercorsa con la società.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

7. Ilva, nel 2013, ha prodotto energia elettrica attraverso un impianto termoelettrico situato all’interno del proprio stabilimento siderurgico.
8. La società era tenuta, pertanto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 11, ad acquistare, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettessero l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (ossia ad acquistare “certificati verdi”, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03).
9. In particolare, la società avrebbe dovuto trasmettere al Gse, entro il 31 marzo 2015, cv equivalenti all’obbligo di immissione di propria competenza nel 2014 relativamente all’energia prodotta nel 2013 (articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008); nella specie, 85 cv.
10. In mancanza dell’adempimento di tale obbligo, il Gse, ai sensi dell’articolo 13, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ha comunicato l’esito negativo della verifica a Ilva e, con nota 8 giugno 2015 (prot. Autorità 17660), all’Autorità, ai fini dell’irrogazione delle previste sanzioni.
11. Dagli atti acquisiti al procedimento risulta, pertanto, accertato il mancato adempimento, da parte di Ilva, dell’obbligo di acquisto di 85 cv, sorto nell’anno 2014 e relativo all’energia prodotta nell’anno 2013.
12. L’illecito risulta senz’altro integrato anche sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689/81.
13. Nel caso di specie, la volontà colpevole della condotta omissiva oggetto di contestazione (mancato acquisto dei cv) risulta confermata, *per tabulas*, dalla corrispondenza intercorsa tra la società e il Gse in relazione alla sussistenza dell’obbligo e all’inadempimento dello stesso (acquisita con prot. 17660 del 8 giugno 2015 e prot. 32841 del 9 ottobre 2017).
14. Né, d’altra parte, la società ha dedotto nel corso del procedimento alcuna delle cause di esclusione della responsabilità, di cui all’articolo 4, della legge 689/81.
15. Lo stato di insolvenza di Ilva, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 30 gennaio 2015, rileva, tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il criterio delle condizioni economiche dell’agente.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

16. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società Ilva non ha proceduto all'acquisto di 85 cv, relativi all'obbligo dell'anno 2014 per l'energia prodotta nell'anno 2013. L'obbligo di acquisto di certificati verdi è posto a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore dei cv per l'anno d'obbligo di riferimento.
18. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo al fatturato della società per l'anno 2014. Ai fini della quantificazione della sanzione, rileva, altresì, la circostanza che la società risulti attualmente sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto ministeriale del 21 gennaio 2015 e che, con sentenza del 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano abbia dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.a. Si procede, pertanto, alla riduzione della sanzione base ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni.
20. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 8.500 (ottomilacinquecento/00).
21. In considerazione di tutto quanto sopra e, in particolare, dell'interesse leso dalla normativa violata e della natura essenzialmente ripristinatoria della sanzione oggetto del presente procedimento, le somme versate in esecuzione del presente provvedimento potranno, tra l'altro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11**bis** del decreto-legge 35/05, eventualmente essere destinate a progetti volti alla riduzione degli oneri tariffari, a carico dei consumatori, per l'incentivazione delle fonti rinnovabili

## DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Ilva S.p.a., nei termini di cui in motivazione, dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi relativo alla produzione 2013;
2. di irrogare a Ilva S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 8.500 (ottomilacinquecento/00);
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante pec, a Ilva S.p.a. all'indirizzo [ilva@ilvapec.com](mailto:ilva@ilvapec.com), ai Commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria alla quale la società è sottoposta, dott. Francesco Ardito, avv. Antonio Lupo e prof. Alessandro Danovi, all'indirizzo [ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it](mailto:ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it), al Gse S.p.a., all'indirizzo [gsespa@pec.gse.it](mailto:gsespa@pec.gse.it), nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, [gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, [MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*